



COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS 175/2016

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2021 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

| N. | Componenti | Presenti |
|----|--------------------|-------------------------|
| 1 | ROCCHIO MARTINA | SI |
| 2 | REFFO ANNA MARIA | SI |
| 3 | BAGAROLLO MANUELE | SI |
| 4 | GALEGA ELISA | SI |
| 5 | MAZZON ALESSANDRO | SI |
| 6 | SAVIO MIRCO | SI |
| 7 | PEGORARO TANIA | SI |
| 8 | SALVATO MARCO | NO |
| 9 | LOVISON LUCA | SI |
| 10 | BAZZAN EDDY | SI |
| 11 | MICHIELON RENATA | NO |
| 12 | GARAVELLO GIUSEPPE | NO |
| 13 | DE LIBERALI LUIGI | SI |
| | | Presenti: 10 Assenti: 3 |

Assiste all'adunanza il Sig. MEDICI ANGELO, Segretario Generale.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri DE LIBERALI LUIGI, GALEGA ELISA, PEGORARO TANIA.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. *...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25/09/2017 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione consiliare nr. 57 del 29.12.2020, che ha approvato la Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2019 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione ma di confermare il precedente piano di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S. prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Curtarolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTO l'art. 1 comma 891 (in vigore dal 1° gennaio 2018) che recita: *All' articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall' articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».*

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri in calce riportati di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali;

Udito il dibattito nel quale:

Il Presidente dà la parola all'Assessore Mazzon;

L'Assessore Mazzon ricorda che è un atto dovuto da assumere entro il 31/12 ed è la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette e indirette, elenca le partecipazioni strategiche dirette e quindi da mantenere in Banca Etica ed Etra Spa, poi vi sono le indirette, società della galassia di Etra, alcune già dismesse, Onenergy e Unicaenergia, restano da cedere Viveracqua, Asi ed Etra Energia. Conclude chiedendo al Consiglio di approvare la ricognizione con esito favorevole;

Il Presidente dà la parola al Consigliere Bazzan;

Il Consigliere Bazzan, per quanto riguarda Asi, rileva che la Federazione dei Comuni del Camposampierese la ritiene importante, dunque, perché deve essere dismessa?

L'Assessore Mazzon rileva che nella relazione tecnica si evidenzia che per mantenere le partecipazioni bisogna rispettare i requisiti previsti dal Testo unico delle partecipate, Etra chiede che la partecipazione in Asi venga mantenuta, dà lettura dei requisiti indicati nella relazione: se non vengono soddisfatti tali requisiti, i Comuni devono cedere la partecipazione;

Il Presidente, esaurita la discussione, pone il punto in votazione;

Dopodiché con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

| | |
|------------|----------------|
| Presenti | n. 10 (dieci) |
| Favorevoli | n. 10 (dieci) |
| Astenuti | n. 0 (nessuno) |
| Contrari | n. 0 (nessuno) |

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Curtarolo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata conferma l'attuale piano di razionalizzazione delle partecipate di cui alla delibera di Consiglio Comunale nr. 41 del 25.09.2017, nonché della delibera di Consiglio Comunale nr. 57 del 29.12.2020, di ricognizione ordinaria annuale;
3. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alle autorità di controllo e contabili ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

* * * * *

La seduta prosegue con alcune comunicazioni.

Il Presidente comunica che come Consiglieri abbiamo ricevuto un regalo, il Sindaco e il Capogruppo di maggioranza, Lovison, hanno voluto lanciare un segnale ai Consiglieri. Dà la parola al Sindaco;

Il Sindaco rileva che è un piccolo pensiero ideato dal Consigliere Lovison, è una pubblicazione dello storico Martinelli su Curtarolo nell'Ottocento, ha ritenuto cosa gradita farne omaggio ai Consiglieri e ne ringrazia il signor Martinelli. Procedo alcuni avvisi, formulando gli auguri a tutti i cittadini affinché il 2022 ci regali un po' più di serenità, passa poi a ricordare che il Regolamento di polizia urbana vieta i botti, poiché molti hanno animali da affezione e i botti disturbano i nostri amici a quattro zampe, spiega che non verrà fatta una specifica ordinanza perché c'era già il divieto nel Regolamento. La Polizia locale sarà impegnata in tutti i territori, quindi non potrà sanzionare ogni atto, occorre il buon senso, spetta a ciascuno di noi capire e questo vale anche per l'emergenza sanitaria e raccomanda a tutti di continuare a rispettare le regole, che i cittadini di Curtarolo hanno sempre rispettato. Ringrazia poi l'Assessore Duregon collegato da casa, che dimostra la necessità della tecnologia di collegamento di cui ci siamo dotati, che consente il collegamento per chi non è in presenza. Comunica poi che in base ai recenti decreti, la Befana in piazza verrà annullata, la Befana farà le consegne presso le scuole. Chiude l'ultimo Consiglio del 2021, un anno impegnativo sotto molti aspetti e parimenti difficile a livello amministrativo, abbiamo la necessità di integrare figure che sono venute a mancare per pensionamenti e altro. Augura un anno di salute e soddisfazioni;

Il Presidente dà la parola al Consigliere De Liberali;

Il Consigliere De Liberali comunica che anche loro volevano fare gli auguri all'Amministrazione e ringraziare del dono che ci ha fatto e formula gli auguri ai cittadini che sono a casa;

Il Presidente ringrazia e dichiara chiuso il Consiglio comunale.

La seduta si è conclusa alle ore 22,45.

* * * * *



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 81**

Ufficio Proponente: - **Uff. Area Servizi alla Persona e Finanziari**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS 175/2016**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (- Uff. Area Servizi alla Persona e Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2021

Il Responsabile di Settore
Baldan Giorgio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Baldan Giorgio

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE
SAVIO MIRCO

IL Sindaco
ROCCHIO MARTINA

IL SEGRETARIO GENERALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCHIO MARTINA in data 01/02/2022
MIRCO SAVIO in data 01/02/2022
Angelo Medici in data 01/02/2022



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 76 del 30/12/2021 con oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS 175/2016** è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2022 al 16/02/2022

La stessa è divenuta esecutiva il 30/12/2021, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 01/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Angelo Medici in data 22/02/2022